TEAM QUALITÀ

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Linee guida per la gestione dell'accreditamento iniziale dei Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Dottorati di Ricerca internazionali congiunti (*joint programmes*) nel quadro dell'approccio europeo all'assicurazione della qualità (*European approach)*

INDICE

1. PREMESSA 3

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3

3. ACRONIMI 4

4. I CORSI DI STUDIO CONGIUNTI (*JOINT PROGRAMMES*) 5

5. L'EUROPEAN APPROACH: STANDARD E PROCEDURA DI VALUTAZIONE 5

Tabella 1. Corrispondenza fra ESG e Standard dell'European Approach 6

Tabella 2. Corrispondenza fra ESG e Procedura di valutazione secondo l'European Approach 7

6. IL RUOLO DELL'ANVUR NELL'ACCREDITAMENTO DEI CORSI CONGIUNTI 7

7. L'ACCREDITAMENTO DI PERCORSI DI STUDIO INTEGRATI NEL CONTESTO NAZIONALE UTILIZZANDO L'EA 8

7.1 Procedura di accreditamento mediante l'EA 9

Tabella 3. Requisiti di docenza 9

7.2 Allineamento dei requisiti dell'European Approach con il sistema AVA 10

Tabella 4. Corrispondenza tra i requisiti di accreditamento iniziale dei corsi di studio dell'ANVUR e gli standard previsti dall'EA 11

8. CORSI DI DOTTORATO CONGIUNTO E ACCREDITAMENTO NEL CONTESTO NAZIONALE CON L'EA 13

APPENDICE A – STANDARD DI ACCREDITAMENTO EUROPEO 15

APPENDICE B – APPROCCIO EUROPEO: PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 18

1. PREMESSA

Le presenti **Linee Guida**, predisposte dal Team Qualità [TQ] sulla base *Linee guida per la gestione dell'accreditamento iniziale dei corsi di studio internazionali congiunti (joint programmes) nel quadro dell'approccio europeo all'assicurazione della qualità (European Approach)*, redatte da ANVUR e pubblicate anche sulla pagina del TQ, hanno lo scopo di fornire indicazioni sulle procedure e sulla documentazione da produrre allo scopo di ottenere l'accreditamento iniziale dei Corsi di studio internazionali congiunti (*joint programmes*) nel quadro dell'approccio europeo all'assicurazione della qualità.

Gli standard dell'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei corsi congiunti (*European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes*) sono stati adottati in occasione della Conferenza dei ministri dell'EHEA tenuta a Yerevan nel maggio 2015[1]. Lo *European Approach* (di seguito anche solo EA) consente di richiedere l'accreditamento dei corsi congiunti internazionali, attraverso una specifica procedura, che per modalità e tempistiche, si differenzia da quella utilizzata per l'accreditamento nazionale. Tale procedura è stata recepita dall'ANVUR, con le sopracitate Linee guida, a seguito dell'emanazione del DM 10 giugno 2024, n. 773 "Linee generali di indirizzo della Programmazione triennale 2024-2026, Allegato 4, lettera B[2], che stabilisce che *"l'Anvur ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei Corsi internazionali che prevedono il rilascio del titolo congiunto o multiplo, anche nell'Ambito di Alleanze di università, […] può adottare per lo svolgimento delle attività di propria competenza i modelli elaborati e condivisi a livello europeo che prevedono la gestione delle procedure di valutazione da parte di una singola Agenzia di assicurazione della qualità tra quelle incluse nel registro EQAR"*.

Il modello adottato da Sapienza, in coerenza con le Linee guida ANVUR, si applica **unicamente all'accreditamento iniziale dei corsi di studio congiunti** di **primo ciclo** (Triennale – *Bachelor Degree*) e **secondo ciclo** (Magistrale – *Master Degree*), nonché ai Dottorati di ricerca, istituiti a partire dall'a.a. 2025-2026 e offerti da Istituzioni della formazione superiore di due o più Paesi diversi.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[1] DM 270 del 22 ottobre 2004

[2] Legge n. 240 del 30 dicembre 2010

[3] Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012

[5] DM n. 987 del 12 dicembre 2016

[6] DM n. 935 del 29 novembre 2017

[7] DM n. 6 del 7 gennaio 2019

[8] DM n. 989 del 25 ottobre 2019

[9] DM n. 82 del 14 maggio 2020 [e ss. mm. nel DM 137 del 29 maggio 2020]

[10] DM n. 446 del 12 agosto 2020

---

[1] Il testo attuale è stato pubblicato nel 2015: la nuova versione entrerà in vigore nel 2027 e comporterà l'aggiornamento dello European Approach.

[2] Il presente modello è adottato dall'ANVUR in conformità con le Linee generali d'indirizzo della Programmazione triennale 2024-2026, emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Decreto ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024.

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2024-07/Decreto%20Ministeriale%20n.%20773%20del%2010-06-2024.pdf

[11] DM n. 289 del 25 marzo 2021

[12] DM n.1154 del 14 ottobre 2021

[13] DD n. 2711 del 22 novembre 2021

[14] DM n. 226 del 14 dicembre 2021

[15] Nota MUR n. 5152 del 22 febbraio 2022

[16] DM n. 301 del 22 marzo 2022

[17] DM n.773 del 10 giugno 2024

[18] European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

[19] CUN – Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici

[20] Modello di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari con note (AVA3)

[21] Linee guida per il sistema di Assicurazione Qualità negli Atenei

[22] Linee Guida per l'Autovalutazione e la Valutazione del Sistema di AQ negli Atenei

[23] ANVUR – Linee Guida per la progettazione in qualità dei Corsi di Studio di nuova istituzione

3. ACRONIMI

Gli Acronimi utili per le presenti Linee Guida sono di seguito riportati.

ANVUR	Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
AQ	Assicurazione della Qualità
AVA	Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento
CdS	Corso di Studio
CFU	Crediti Formativi Universitari
CORECO	Comitato Regionale di Coordinamento
CUN	Consiglio Universitario Nazionale
EA	European Approach
EHEA	European Higher Education Area
ENQA	European Association for Quality Assurance in Higher Education
EQAR	European Quality Assurance Register
ESG	European Standards and Guidelines
L	Laurea
LM	Laurea Magistrale
MUR	Ministero dell'Università e della Ricerca
NVA	Nucleo di Valutazione di Ateneo
SUA-CdS	Scheda Unica Annuale di Corso di Studio
TQ	Team Qualità Sapienza

Sulla pagina web del Team Qualità è pubblicato l'Elenco degli Acronimi unitamente al Glossario per l'Assicurazione Qualità di Sapienza.

4. I CORSI DI STUDIO CONGIUNTI (*JOINT PROGRAMMES*)

Nell'ambito dell'EA si identifica come "**corso congiunto**" un percorso di studio integrato, coordinato e offerto congiuntamente da due o più Paesi dell'EHEA, che conduce al **rilascio di titoli doppi/multipli** o di **un singolo titolo congiunto**.

Obiettivo dei corsi congiunti è migliorare la mobilità internazionale di studentesse e studenti e personale, facilitare le opportunità di apprendimento e cooperazione reciproca e incentivare la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi di eccellenza.

Si riportano di seguito le definizioni di corso congiunto, titolo/diploma congiunto e titoli/diplomi doppi/multipli.

Corso congiunto: un **percorso di studio integrato**, coordinato e offerto congiuntamente da diverse istituzioni di istruzione superiore dei Paesi EHEA e che ha come esito il rilascio di titoli doppi/multipli o di un titolo congiunto.

Titolo/Diploma congiunto: un **titolo unico** rilasciato dalle istituzioni di istruzione superiore che offrono il corso congiunto e riconosciuto a livello nazionale come certificazione del corso congiunto.

Titoli/Diplomi doppi/multipli: **titoli separati** rilasciati da istituzioni di istruzione superiore che offrono il corso congiunto, attestanti il positivo completamento del corso. Nel caso di due titoli rilasciati da due istituzioni si parla di "double degree".

Corsi doppi/multipli e congiunti possono essere attivati da consorzi di istituzioni di alta formazione, anche - ma non esclusivamente – nell'ambito delle Alleanze europee di università, istituite nell'ambito della *European University Initiative*[3].

È importante sottolineare che:

- **l'EA riguarda solo i corsi congiunti offerti da Istituzioni della formazione superiore di due o più Paesi diversi** e non si applica all'assicurazione della qualità dei corsi offerti congiuntamente da diverse istituzioni di uno stesso Paese;
- **il tipo di riconoscimento ottenuto dagli studenti dei corsi congiunti farà riferimento ai quadri normativi nazionali** stabiliti dei Paesi in cui operano le istituzioni partecipanti.

5. L'EUROPEAN APPROACH: STANDARD E PROCEDURA DI VALUTAZIONE

L'EA consente alle istituzioni che **intendono avvalersene** di richiedere l'accreditamento dei corsi congiunti attraverso **una specifica procedura, che:**

[3] https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative

- **facilita l'applicazione di un approccio integrato all'assicurazione della qualità** dei corsi congiunti, riflettendone e valorizzandone il carattere collaborativo;
- **definisce uno standard di accreditamento unico**, basato su strumenti condivisi all'interno dell'EHEA (ESG, Quadri nazionali delle qualifiche), senza la sovrapposizione di ulteriori criteri nazionali;
- **supporta il superamento delle diversità di approcci all'AQ** (ad esempio a livello istituzionale/curriculare; con possibilità – o meno – per le Agenzie di operare all'estero; relativamente alle procedure; alla gestione dei risultati; alla durata dei cicli di accreditamento);
- **riduce** la ripetitività, la frammentazione, le possibili contraddizioni fra i diversi modelli nazionali.

L'EA consente, quindi, alle istituzioni della formazione superiore di **utilizzare una singola procedura integrata per ottenere l'accreditamento di un corso congiunto**, eliminando così l'onere di accreditamenti multipli.

Gli standard e la procedura su cui si fonda l'EA sono allineati con gli ESG, come evidenziato nelle tabelle seguenti (Tabella 1 e Tabella 2[4]).

Tabella 1. Corrispondenza fra ESG e Standard dell'European Approach

ESG 2015	Standard per l'Approccio Europeo
1.1. Policy for quality assurance	1. Eligibility
1.2 Design and approval of programmes	2. Learning outcomes 3. Study programme
1.4 Student Admission, progression, recognition, and certification	4. Admission and recognition
1.3 Student-Centred learning, teaching, and assessment	5. Learning, teaching and assessment
1.6 Learning resources and student support	6. Student support
1.5 Teaching staff 1.6 Learning resources and student support	7. Resources
1.8 Public information	8. Transparency and documentation
1.1 Policy for quality assurance & part 1 of ESG	9. Qualiy assurance
1.7 Information Management 1.9 On-going monitoring and periodic review of programmes 1.10 Cyclical external quality assurance	Attualmente non considerati in sede di accreditamento iniziale

[4] Cfr. European *Approach for Quality Assurance of Joint Programmes,* October 2014, approved by EHEA ministers in May 2015 https://www.egar.eu/assets/uploads/2018/04/02_European_Approach_QA_of_Joint_Programmes_v1_0.pdf

Tabella 2. Corrispondenza fra ESG e Procedura di valutazione secondo l'European Approach

ESG 2015	Procedura di valutazione secondo l'Approccio Europeo
2.3 Implementing processes	1. Self-Evaluation Report
2.3 Implementing processes 2.4 Peer-review experts	2. Review Panel
2.3 Implementing processes	3. Site visit
2.3 Implementing processes 2.6 Reporting	4. Review Report
2.5 Criteria for outcomes	5. Formal outcomes and decisions
2.7 Complaints and appeals	6. Appeals
2.6 Reporting	7. Reporting
2.3 Implementing processes	8. Follow-up
1.10 Cyclical external quality assurance	9. Periodicity
2.1 Consideration of internal quality assurance 2.2 Designing methodologies fit for purpose	[Non verificati in sede di accreditamento iniziale]

Come indicato nella Tabella 1, la valutazione basata sull'EA è articolata in 9 standard, descritti nell'APPENDICE A.

Per ciascuno standard il panel di esperti incaricato della valutazione esprime un giudizio di:

- ✓ **sostanziale conformità**: il corso rispetta gli standard e la loro implementazione risulta efficace;
- ✓ **parziale conformità**: solo alcuni aspetti o punti degli standard sono rispettati; la loro interpretazione è corretta ma la loro implementazione non è adeguatamente efficace;
- ✓ **non conformità**: il corso non rispetta gli standard.

Nella formulazione del parere di sostanziale o parziale conformità, il panel può esprimere eventuali condizioni e/o raccomandazioni. Infine, propone un giudizio finale di accreditamento o non accreditamento. Il rapporto degli esperti è condiviso dall'Agenzia che gestisce la procedura con l'Istituzione coordinatrice per il controllo dell'accuratezza fattuale.

Secondo l'EA, i risultati della valutazione svolta dall'Agenzia incaricata di coordinare la procedura saranno riconosciuti dalle autorità nazionali di tutte le istituzioni coinvolte nell'erogazione del corso congiunto e in tutto lo Spazio europeo dell'istruzione superiore.

6. IL RUOLO DELL'ANVUR NELL'ACCREDITAMENTO DEI CORSI CONGIUNTI

L'ANVUR è membro dell'ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) ed è registrata in EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education), pertanto può:

- ➢ **coordinare procedure di valutazione ed accreditamento di corsi congiunti internazionali secondo lo EA**, indipendentemente dal fatto che tali corsi prevedano o meno la partecipazione di una o più Istituzioni italiane;

- **riconoscere e validare gli esiti della valutazione svolta da altre Agenzie iscritte nel registro EQAR** per corsi congiunti presentati da consorzi cui partecipano una o più istituzioni italiane.

La validazione degli esiti dell'iter valutativo condotto secondo lo EA tiene conto dei criteri e delle indicazioni nazionali per l'accreditamento dei corsi congiunti.

7. L'ACCREDITAMENTO DI PERCORSI DI STUDIO INTEGRATI NEL CONTESTO NAZIONALE UTILIZZANDO L'EA

L'accreditamento mediante l'EA di un percorso di studio integrato congiunto nel contesto italiano può riguardare:

a) Corso di Studio già accreditato a livello nazionale, di cui la totalità o una porzione (ad es. un curriculum) è utilizzata come parte di una proposta di corso congiunto;

L'Università è tenuta a darne comunicazione all'ANVUR e al CUN, mediante la procedura di cui al successivo paragrafo 7.1.

Il CUN si pronuncia sulla conformità dell'ordinamento didattico del percorso internazionale rispetto alla classe/interclasse di laurea di afferenza del CdS già accreditato.

Nel caso in cui si intenda trasformare il **Corso di Studio già accreditato a livello nazionale in corso esclusivamente congiunto**, si deve procedere alla **disattivazione del corso nazionale.**

b) Corso congiunto di nuova istituzione, che prevede l'apporto di un insieme di moduli non appartenenti a corsi nazionali preesistenti e già accreditati a livello nazionale

L'Università, acquisito il **parere positivo** del **Nucleo di Valutazione**, **è tenuta a darne comunicazione, mediante la procedura di cui al successivo paragrafo 7.1., al CUN e all'ANVUR**, che si esprimono per gli ambiti di competenza. **Non è prevista la richiesta del parere CoReCo**.

In particolare, il CUN valuta:

- **la coerenza del gruppo d'insegnamenti** con cui le istituzioni italiane contribuiscono al corso congiunto;
- **la conformità dell'ordinamento didattico complessivo del percorso internazionale** alla classe/interclasse di afferenza in cui viene proposto.

L'ANVUR verifica:

- il possesso di **adeguati requisiti di docenza previsti per i corsi congiunti**[12], specificati di seguito nella Tabella 3.

L'accreditamento mediante l'EA, nell'attuale **fase sperimentale** di avvio della procedura, **non si applica** a:

- Corsi di Studio erogati **integralmente o prevalentemente a distanza**;

- Corsi di Studio che richiedono la **verifica di specifici requisiti infrastrutturali** (ad esempio: Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria, Professioni Sanitarie);
- Corsi di Studio **al cui termine è previsto un esame finale che**, oltre alla valenza accademica, **ha anche valore direttamente abilitante** per una specifica professione.

Per le tipologie sopra riportate si applica esclusivamente la procedura ordinaria di accreditamento prevista per la specifica tipologia di corsi.

7.1 Procedura di accreditamento mediante l'EA

Sia nel caso in cui sia ANVUR a coordinare la procedura di valutazione sia nel caso in cui questa sia coordinata da un'Agenzia di AQ estera, viene adottata la seguente procedura:

a) l'Università, prima dell'avvio della procedura di valutazione mediante l'EA, è tenuta a dare comunicazione del corso da attivare al MUR, al CUN e all'ANVUR, procedendo all'inserimento nella specifica sezione della banca dati SUA-CdS della seguente documentazione, redatta in lingua inglese con la sola eccezione del documento di cui al successivo punto 6, che deve essere redatto in lingua italiana:

1. informazioni generali sul corso di studio;
2. parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
3. progetto formativo;
4. accordo di partenariato;
5. percorso di studio;
6. obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso di formazione;
7. università capofila;
8. università partner;
9. attività formative erogate dalle diverse università partner;
10. docenti di riferimento, come definiti nella successiva Tabella 3.

Tabella 3. Requisiti di docenza

TIPO DI CORSO	NUMERO DOCENTI	NOTE
Laurea	**Sono richiesti 5 Professori a tempo indeterminato e 4 docenti, per un totale di 9 docenti, di cui:** - Max 4 docenti delle università straniere. - Max 2 docenti a contratto (ex art. 23, L. 240/2010). - Nel caso di un corso congiunto in cui è presente una sola Istituzione italiana: qualora le Università partner mettono a disposizione un totale di 4 professori, tra i 5 docenti messi a disposizione dall'Istituzione italiana devono essere presenti almeno 1 Professore di I o II fascia a tempo indeterminato e un Ricercatore universitario, in servizio nell'Ateneo. - Nel caso di un corso congiunto in cui siano presenti due o più Istituzioni italiane: qualora le Università partner mettono a disposizione un totale di 4 professori, tra i 5 docenti messi a disposizione dalle Istituzioni italiane devono essere presenti almeno 1 Professore di I o II fascia a tempo indeterminato e un Ricercatore universitario, in servizio in ognuno degli Atenei.	L'eventuale maggiore dotazione dell'Ateneo dovrà essere proporzionata al numero di docenti messi a disposizione dall'Ateneo straniero e al contributo dell'Ateneo/i italiano/i in termini di didattica programmata.

Laurea magistrale	**Sono richiesti 4 Professori a tempo indeterminato e 2 docenti, per un totale di 6 docenti, di cui:** - Max 3 docenti delle università straniere. - Max 1 docente a contratto (ex art. 23, L. 240/2010). - Nel caso di un corso congiunto in cui è presente una o più Istituzioni italiane: qualora le Università partner mettono a disposizione un totale di 3 professori, tra i 3 docenti messi a disposizione dalle Istituzioni italiane devono essere presenti almeno 1 Professore di I o II fascia a tempo indeterminato e un Ricercatore universitario, in servizio in ognuno degli Atenei.	L'eventuale maggiore dotazione dell'Ateneo dovrà essere proporzionata al numero di docenti messi a disposizione dall'Ateneo straniero e al contributo dell'Ateneo/i italiano/i in termini di didattica programmata.

b) L'ANVUR e il CUN, recepita la comunicazione dell'Ateneo, verificano la disponibilità della documentazione in piattaforma.

c) Se l'ANVUR coordina la procedura di valutazione, informa le Agenzie di AQ estere interessate in merito alle verifiche in atto e ai tempi per la loro conclusione. Se il coordinamento è posto in capo a una Agenzia di AQ estera, l'ANVUR informa su verifiche e tempi esclusivamente tale Agenzia.

d) Il CUN e l'ANVUR si esprimono, ognuno per quanto di competenza, entro la prima riunione utile e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. L'esito è reso disponibile all'Ateneo in piattaforma SUA-CdS.

e) Nel caso in cui la verifica dei requisiti preliminari dia **esito negativo**, l'**Università** può presentare **eventuali controdeduzioni entro 10 giorni** all'ANVUR e/o al CUN, che devono rispondere con un parere finale entro 10 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. **In caso di parere finale negativo**, l'esito è comunicato esclusivamente all'Ateneo italiano che ha proposto la partecipazione al corso congiunto, che **non potrà prendere parte al consorzio**.

f) Se, invece, le verifiche danno un esito positivo, l'ANVUR, nel caso in cui coordini la procedura, ne dà comunicazione alle Agenzie di AQ interessate, in caso contrario, informa l'Agenzia di AQ coordinatrice, anche ai fini dell'eventuale individuazione di esperti italiani.

g) L'Agenzia di AQ coordinatrice è individuata dall'Università indicata come capofila, ai sensi dell'accordo di partenariato. Tale Università deve trasmettere il rapporto di autovalutazione e l'eventuale ulteriore documentazione all'agenzia prescelta.

h) Il rapporto di valutazione, redatto al termine della procedura, viene trasmesso dall'Agenzia di AQ coordinatrice a tutte le agenzie interessate.

i) L'ANVUR, ricevuto o trasmesso, a seconda dei casi, il rapporto di valutazione, valida gli esiti della procedura valutativa. Il parere dell'ANVUR è trasmesso al MUR per i seguiti di competenza.

j) In attesa di ulteriori sviluppi delle procedure di accreditamento europeo, l'ANVUR provvede al follow up entro il termine del primo triennio dall'accreditamento o entro altro termine concordato con l'Agenzia responsabile dello stesso

7.2 Allineamento dei requisiti dell'European Approach con il sistema AVA

I requisiti previsti dal sistema AVA trovano piena corrispondenza negli standard dello EA, come illustrato nella Tabella 4. Tale corrispondenza costituisce la condizione necessaria affinché un corso congiunto possa essere automaticamente riconosciuto dall'ANVUR nel proprio sistema di accreditamento nel caso in cui la revisione esterna sia effettuata da un'Agenzia registrata in EQAR.

Tabella 4. Corrispondenza tra i requisiti di accreditamento iniziale dei corsi di studio dell'ANVUR e gli standard previsti dall'EA

REQUISITI ANVUR PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE	STANDARD PER L'EUROPEAN APPROACH	ESG PARTE 1	ESG PARTE 2
Obiettivo I – Qualità della documentazione progettuale **per l'istituzione del corso** Questa dimensione comprende: • la descrizione sintetica del Corso di Studio di nuova istituzione • i riferimenti al contesto nazionale e, laddove pertinente, al contesto internazionale (benchmarking) • l'analisi degli sbocchi occupazionali • le consultazioni con i portatori di interesse • l'acquisizione del parere positivo del Nucleo di Valutazione	**Standard 1 – Ammissibilità** **Standard 8 – Trasparenza e documentazione**	**ESG 1.8 Public Information**	2.1 Consideration of internal quality assurance 2.2 Design and fit for purpose 2.4 Peer-review Experts
Obiettivo II – Motivazioni per l'istituzione del corso, definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS Questa dimensione verifica: • le motivazioni per attivare il CdS • la qualità e la coerenza del progetto culturale e professionale del corso • la qualità del percorso formativo e dei risultati di apprendimento attesi	**Standard 2 – Risultati di apprendimento** **Standard 3 – Corso di Studio** **Standard 5 – Apprendimento e insegnamento, valutazione** **Standard 8 – Trasparenza e documentazione**	**ESG 1.2 Design and approval of programmes** **ESG 1.3 Student-centred learning, teaching and assessment** **ESG 1.8 Public information**	2.2 Design and fit for purpose 2.3 Implementing processes 2.4 Peer-review experts

REQUISITI ANVUR PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE	STANDARD PER L'EUROPEAN APPROACH	ESG PARTE 1	ESG PARTE 2
Obiettivo III – Didattica centrata sullo studente Questa dimensione prende in considerazione: • le conoscenze richieste in ingresso e il recupero delle carenze • le modalità di verifica delle conoscenze • le attività di sostegno in ingresso o in itinere mirate all'integrazione e al consolidamento delle conoscenze raccomandate in ingresso • l'utilizzo di metodologie flessibili • il supporto alla mobilità	**Standard 3 – Corso di Studio** **Standard 4 – Ammissione e riconoscimento** **Standard 5 – Apprendimento e insegnamento, valutazione** **Standard 6 – Supporto agli studenti**	**ESG 1.2 Design and approval of programmes** **ESG 1.3 Student-centred learning, teaching and assessment** **ESG 1.4 Student admission, progression, recognition and certification** **ESG 1.6 Learning resources and student support**	2.3 Implementing processes 2.5 Criteria for outcomes 2.4 Peer-review experts
Obiettivo IV – Dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo e di strutture adatte alle esigenze didattiche Questa dimensione comprende: • risorse per l'apprendimento: materiali e infrastrutture, servizi, personale accademico e di supporto all'insegnamento	**Standard 7 – Risorse**	**ESG 1.5 Teaching staff** **ESG 1.6 Learning resources and student support**	2.3 Implementing processes 2.5 Criteria for outcomes 2.4 Peer-review experts
Riesame e miglioramento del CdS	**Standard 8 – Trasparenza e documentazione** **Standard 9 – Assicurazione della qualità**	**ESG Part 1** **ESG 1.1 Policy for Quality Assurance** **ESG 1.7 Information Management** **ESG 1.8 Public Information** **ESG 1.9 On-going monitoring and periodic review of programmes** **ESG 1.10 Cyclical external quality assurance**	2.1 Consideration of internal quality assurance 2.6 Reporting 2.7 Complaints and appeals

8. CORSI DI DOTTORATO CONGIUNTO E ACCREDITAMENTO NEL CONTESTO NAZIONALE CON L'EA

I dottorati congiunti (joint PhD) prevedono che la progettazione e il coordinamento del corso di dottorato, nonché la formazione degli studenti, avvengano in maniera congiunta a cura delle Università partner.

Si riportano di seguito le definizioni di dottorato congiunto e titoli di dottorato doppi/multipli.

Dottorato congiunto: è un percorso di dottorato ideato da due o più istituzioni accademiche. La candidata o il candidato al dottorato prepara una singola tesi di dottorato che può essere discussa in una delle università del consorzio.

Titolo/Diploma di Dottorato congiunto: coerentemente con la normativa nazionale, le istituzioni partner, assegneranno un diploma congiunto, firmato e timbrato dalle diverse istituzioni che partecipano al dottorato.

Titoli/ Diplomi di Dottorato doppi/multipli: in un doppio/multiplo dottorato ogni istituto partecipante rilascia il diploma in modo indipendente, previo adempimento dei requisiti stabiliti nell'accordo di cooperazione.

Come per i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, l'accreditamento mediante lo EA di un corso di dottorato congiunto nel contesto italiano prevede che l'ANVUR verifichi per i partner italiani il possesso di alcuni requisiti, attraverso la seguente procedura:

a) L'Università, prima dell'avvio della valutazione svolta mediante l'EA, ne dà comunicazione al MUR e all'ANVUR provvedendo all'invio della seguente documentazione:
   - convenzione;
   - progetto formativo;
   - composizione del Collegio dei docenti.

b) L'ANVUR verifica:
   - ✓ la qualità complessiva del progetto formativo (anche avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti esterni);
   - ✓ la qualificazione scientifica e/o professionale dei soli componenti italiani del collegio dei docenti del dottorato.

c) Nel caso in cui la verifica dei requisiti preliminari dia esito negativo, L'Università può presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni all'ANVUR, che risponde con un parere finale entro 10 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. In caso di parere finale negativo, l'Università non potrà prendere parte al consorzio.

d) Nel caso in cui le verifiche diano esito positivo, l'ANVUR, se non incaricata di coordinare la procedura, prende contatti con l'Agenzia coordinatrice per valutare l'eventuale individuazione di esperti italiani.

e) L'istituzione coordinatrice del consorzio procede all'invio del Rapporto di autovalutazione e all'eventuale ulteriore documentazione all'Agenzia responsabile della procedura di valutazione di EA.

f) Se la procedura è svolta da un'Agenzia di AQ estera, l'ANVUR riceve dalla stessa il rapporto di valutazione. In caso contrario, è l'ANVUR a trasmettere il rapporto di valutazione alle altre Agenzie di AQ interessate affinché possano validarne gli esiti in base alla normativa nazionale. In entrambi i casi, l'ANVUR valida il Rapporto e formula un parere positivo o negativo sull'accreditamento. Tale parere è trasmesso al MUR per i seguiti di competenza.

In attesa di ulteriori sviluppi delle procedure di accreditamento europeo, l'ANVUR provvede al follow up entro il termine del primo quinquennio dall'accreditamento, eventualmente d'intesa con l'Agenzia responsabile dello stesso.

APPENDICE A – STANDARD DI ACCREDITAMENTO EUROPEO

Standard 1 – Ammissibilità

1.1 Status delle istituzioni

Le istituzioni che offrono un corso congiunto devono essere riconosciute come istituzioni della formazione superiore dalle autorità competenti dei rispettivi Paesi. I rispettivi quadri giuridici nazionali devono consentire loro di partecipare al corso congiunto e, se del caso, di rilasciare un titolo congiunto. Le istituzioni che rilasciano il titolo/i titoli devono garantirne l'appartenenza ai sistemi di titoli accademici dei rispettivi Paesi.

1.2 Progettazione e rilascio congiunto

Il corso deve essere offerto congiuntamente, coinvolgendo tutte le istituzioni che partecipano alla sua ideazione e attuazione.

La documentazione della proposta del programma include:

- ✓ nome del corso e durata in anni e in crediti ECTS, con i relativi descrittori nel Quadro europeo delle qualificazioni (FQ-EHEA),
- ✓ obiettivi e finalità del corso,
- ✓ istituzione richiedente e istituzioni facenti parte del consorzio,
- ✓ modalità di insegnamento e lingua principale del corso,
- ✓ numero previsto di studentesse e studenti per il primo anno accademico,
- ✓ regolamenti del corso.

1.3 Accordo di cooperazione

Le modalità e le condizioni di svolgimento del corso congiunto devono essere definite in un accordo di cooperazione. L'accordo deve riguardare in particolare i seguenti aspetti:

- ✓ denominazione del titoli/titoli rilasciato/i dal corso;
- ✓ coordinamento e responsabilità dei partner coinvolti, per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione finanziaria (comprese le fonti di finanziamento, la condivisione delle spese e delle entrate, ecc.);
- ✓ procedure di ammissione e selezione di studentesse e studenti;
- ✓ mobilità di studentesse, studenti e docenti;
- ✓ regolamenti di esame, metodi di valutazione di studentesse e studenti, riconoscimento dei crediti e procedure di assegnazione dei diplomi.

Standard 2. Risultati di apprendimento

2.1 Livello [ESG 1.2]

I risultati dell'apprendimento previsti devono allinearsi al livello corrispondente del Quadro europeo delle qualificazioni (QF-EHEA), nonché al Quadro/Quadri nazionale/i delle qualificazioni applicabili.

2.2 Ambito disciplinare

I risultati di apprendimento attesi devono comprendere le conoscenze, abilità e competenze nel rispettivo/i ambito/i disciplinare/i.

2.3 Raggiungimento dei risultati [ESG 1.2]

Il corso deve essere in grado di dimostrare che i risultati di apprendimento previsti sono stati raggiunti.

2.4 Professioni regolamentate

Se pertinente per lo specifico corso congiunto, devono essere prese in considerazione le condizioni minime di formazione specificate nella direttiva 2005/36/CE dell'Unione europea o i pertinenti quadri comuni di formazione istituiti ai sensi della direttiva.

Standard 3. Corso di studio [ESG 1.2]

3.1 Curriculum

La struttura e il contenuto del curriculum devono essere adeguati a consentire a studentesse e studenti di raggiungere i risultati di apprendimento attesi.

3.2 Crediti

Il sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS) deve essere correttamente applicato e la distribuzione dei crediti deve essere chiaramente definita.

3.3 Carico di lavoro

Un corso congiunto di I livello prevederà in genere un carico di lavoro totale delle studentesse e degli studenti compreso fra 180 e 240 crediti ECTS; un corso congiunto di II livello prevederà in genere un carico compreso fra 90 e 120 crediti ECTS e non inferiore a 60 crediti ECTS (intervalli corrispondenti a quelli del FQ-EHEA). Per i dottorati congiunti non sono specificati intervalli di crediti.

Il carico di lavoro e il tempo medio occorrente per completare il corso devono essere monitorati.

Standard 4. Ammissione e Riconoscimento [ESG 1.4]

4.1. Ammissione

I requisiti di ammissione e le procedure di selezione devono essere adeguati al livello e all'ambito disciplinare del corso.

4.2. Riconoscimento

Il riconoscimento delle qualificazioni e dei periodi di studio (compreso il riconoscimento dell'apprendimento pregresso) deve essere realizzato in coerenza con quanto previsto dalla "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea", sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997 e dai documenti sussidiari.

Standard 5. Apprendimento e insegnamento, valutazione [ESG 1.3]

5.1 Apprendimento e Insegnamento

Il corso deve essere progettato in modo da risultare congruo rispetto ai risultati di apprendimento attesi e ai metodi di apprendimento; gli insegnamenti adottati devono essere adeguati al raggiungimento di tali risultati. La diversità di studentesse studenti e le loro esigenze devono essere rispettata e tenuta in conto, soprattutto in considerazione dei potenziali diversi retroterra culturali degli iscritti.

5.2 Valutazione degli studenti

I regolamenti di esame e la valutazione dei risultati dell'apprendimento attesi devono essere in linea con i risultati previsti e devono essere applicati in maniera coerente dalle istituzioni partner.

Standard 6. Supporto agli studenti [ESG 1.6]

I servizi di supporto a studentesse e studenti devono contribuire al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Devono, altresì, tenere conto delle sfide specifiche affrontate da studentesse studenti in mobilità.

Standard 7. Risorse [ESG 1.5, 1.6]

7.1 Personale

Il personale deve essere sufficiente e adeguato (per qualifiche ed esperienza professionale e internazionale) all'attuazione del corso.

7.2 Strutture

Le strutture messe a disposizione devono essere sufficienti e adeguate, in funzione dei risultati di apprendimento attesi.

Standard 8. Trasparenza e Documentazione [ESG 1.8]

Le informazioni pertinenti al programma (requisiti e procedure di ammissione, catalogo dei corsi, procedure di esame e valutazione ecc.) devono essere chiaramente definite e documentate, nonché pubblicate, tenendo conto delle esigenze specifiche delle studentesse e degli studenti in mobilità.

Standard 9. Assicurazione della qualità [ESG 1.1 e Parte I]

Le istituzioni partner devono adottare procedure comuni di assicurazione interna della qualità, in conformità con la Parte I degli ESG.

APPENDICE B – APPROCCIO EUROPEO: PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Procedura di accreditamento

L'applicazione dell'EA prevede:

- la scelta da parte del consorzio promotore del corso congiunto di un'Agenzia di AQ registrata in EQAR;
- la stesura di un *Rapporto di autovalutazione* [SAR] presentato congiuntamente dalle istituzioni partner [ESG 2.3], basato sui 9 standard previsti dall'EA e contenente;
- la dimostrazione della conformità agli standard dell'EA, con adeguata motivazione per ciascuno standard:
  - informazioni sui sistemi nazionali di alta formazione e AQ delle istituzioni partner,
  - la descrizione delle caratteristiche distintive del corso congiunto,
  - eventuali altri documenti di supporto specifici per il corso congiunto;
- una visita *on site*
  - dedicata al confronto con i rappresentanti di tutte le istituzioni di istruzione superiore coinvolte (studenti, professori, personale, parti interessate, alumni),
  - normalmente limitata a una singola sede (ma tenendo conto del contributo di tutte le sedi);
- la stesura di un Rapporto di valutazione da parte del panel di esperti [ESG 2.3, 2.6], contenente:
  - evidenze, analisi, conclusioni, raccomandazioni sugli standard dell'EA e gli ESG, parte II,
  - specifiche considerazioni sulle peculiarità del corso congiunto;
- l'invio di una bozza del Rapporto alle istituzioni partner per la presentazione di eventuali osservazioni integrative e la correzione di errori fattuali;
- la delibera dell'Agenzia sull'esito della procedura, corredata da condizioni e raccomandazioni [ESG 2.5];
- la possibilità per le istituzioni partner di ricorrere contro la decisione, secondo la procedura formalizzata adottata dall'Agenzia [ESG 2.7];
- la pubblicazione del Rapporto di valutazione insieme alla delibera conseguente [ESG 2.6]:
  - se il rapporto non è redatto in inglese, la delibera deve essere tradotta in inglese,
  - due mesi dopo la pubblicazione del rapporto le istituzioni possono utilizzarlo per richiedere l'accreditamento a livello nazionale:
- una procedura di follow-up concordata con le istituzioni partner [ESG 2.3].

La valutazione conseguita ha una validità di 6 anni [ESG 1.10].